



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Camera dell'Economia

AREA PROMOZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE E MEDIAZIONE

CONTRIBUTI A PROGETTI A SOSTEGNO DELLA
COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO - ANNO
2026



Art. 1. Finalità dell'iniziativa

La Camera di Commercio di Bologna prevede il sostegno alla competitività delle imprese e dei territori, attraverso l'assegnazione di contributi per progetti che coinvolgano una molteplicità di imprese dell'area metropolitana di Bologna.

I contributi vengono assegnati nel rispetto dei criteri generali fissati dal Regolamento generale della Camera di Commercio di Bologna per l'assegnazione di contributi ed altri vantaggi economici, che già fissa una serie di disposizioni specifiche applicabili al sostegno finanziario dei progetti promozionali.

Nell'ambito dei progetti a sostegno alla competitività delle imprese e del territorio, tenuto conto degli indirizzi strategici individuati dalla Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2026, verrà data attenzione nell'assegnazione delle risorse del presente bando ai progetti e alle azioni rivolte alle imprese operanti nell'area metropolitana di Bologna che insistono sulle seguenti tematiche:

- Transizione digitale, digitalizzazione delle imprese, intelligenza artificiale, focus sullo sviluppo delle competenze digitali a supporto delle PMI, cybersicurezza
- Transizione ecologica, iniziative a sostegno dello sviluppo sostenibile, ESG
- Competitività delle imprese. Accesso delle PMI agli strumenti della finanza
- Formazione lavoro, servizi di orientamento al lavoro e alle professioni, formazione d'impresa
- Sostegno alle politiche di genere/pari opportunità nelle imprese
- Preparazione delle PMI per affrontare i mercati internazionali. Promozione export e internazionalizzazione intelligente
- Turismo, promozione turistica e culturale integrata e di qualità.

Verranno valorizzate le iniziative con impatto trasversale su più settori economici e quelle che prevedano il coinvolgimento di qualificati soggetti istituzionali e privati in grado di elevare il livello qualitativo e l'efficacia delle iniziative proposte.

Art. 2. Soggetti beneficiari

I soggetti ammissibili al contributo di cui al presente bando sono:

- a) **Associazioni imprenditoriali di categoria rappresentate nel Consiglio della Camera di commercio di Bologna;**
- b) **Società partecipate almeno al 50% dai soggetti di cui ai punti a) del presente articolo, istituite per la realizzazione degli scopi di questi ultimi;**
- c) **ConSORZI di imprese, cooperative di servizi o altre società dal cui statuto si evinca che siano stati costituiti su iniziativa di uno dei soggetti di cui ai punti a) e b) del presente articolo e risultino direttamente riconducibili a questi ultimi;**
- d) **Enti organizzazioni e soggetti diversi alla cui amministrazione e/o controllo partecipa l'ente camerale;**
- e) **Fondazioni senza scopo di lucro che abbiano tra le proprie finalità lo sviluppo economico locale.**

In caso di progetti congiunti tra i soggetti sopra riportati gli stessi dovranno individuare un soggetto attuatore che dovrà trasmettere la domanda di contributo, sostenere tutte le spese e cui verrà assegnato e, successivamente alla rendicontazione, erogato il contributo camerale.

In particolare, **ove i soggetti attuatori richiedenti il contributo abbiano natura di impresa**, devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti:

- A. **essere attive** c/o l'ubicazione individuata per le spese/gli interventi previsti dal presente bando, risultante dalla visura camerale;
- B. **essere in regola nel pagamento del diritto annuale dovuto alla CCIAA di Bologna**, alla data di presentazione della domanda di contributo. Nel caso in cui si riscontri un'irregolarità in merito al pagamento del diritto annuale, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, pena la non ammissibilità al contributo;
- C. **non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione giudiziale, o trovarsi in stato di difficoltà** ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 651/2014, come modificato in seguito al Regolamento UE n. 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021;
- D. **non essere fornitori di beni e servizi a favore della Camera di Commercio I.A.A. di Bologna**, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
- E. **essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro** di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i..

Ferma restando la disciplina delle cause di esclusione definita dal presente bando in relazione alle finalità e caratteristiche dell'incentivo e del settore del mercato di riferimento, in base all'art. 9 del D. Lgs. N. 184 del 27 novembre 2025 (Codice degli Incentivi) **è sempre precluso l'accesso alle agevolazioni in caso di:**

- a) **sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione**, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- b) applicazione della **sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231**, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) **condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile**, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta all'ufficio locale del casellario giudiziale del Tribunale, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, la Camera di commercio procede anche in assenza del casellario; in tal caso le agevolazioni sono concesse sotto condizione risolutiva. La preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;
- d) **violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)**, verificate ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b) del Codice degli Incentivi (D. Lgs. n. 184 del 27 novembre 2025);
- e) **effettuazione di una operazione di delocalizzazione**, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del Codice degli Incentivi (D. Lgs. n. 184 del 27 novembre 2025);
- f) **inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi** a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (**polizze a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali**), fatti salvi i casi di esenzioni

o proroghe previste dalla normativa vigente al momento della presentazione della domanda di contributo.

I soggetti attuatori dovranno possedere i requisiti in modo continuativo dalla data di domanda fino all'erogazione del contributo. L'eventuale perdita in itinere dei requisiti (ad esempio: vendita dei beni ammessi a contributo, cessione o affitto d'azienda, cessazione attività, messa in liquidazione, avvio di procedure concorsuali/liquidazione giudiziale o cancellazione del soggetto attuatore) comporterà la decadenza dal contributo e non ne consentirà l'erogazione.

Art. 3. Entità del contributo e regime di aiuto, cumulo, CUP

Il fondo messo a disposizione per il presente regolamento è di **€ 500.000,00**.

I contributi sono assegnati a fondo perduto e sono calcolati in percentuale sul totale delle spese ammissibili.

L'assegnazione del contributo avverrà in base alla graduatoria per punteggi approvata dalla Commissione di valutazione, in ordine decrescente di punteggio (vedasi art. 7), fino ad esaurimento del fondo disponibile.

Per i progetti ammissibili con una valutazione di almeno 60 punti sarà assegnato un contributo pari al 60% delle spese ammissibili (o il minor contributo richiesto dal proponente), entro il limite di esaurimento del fondo.

Al progetto collocato nell'ultima posizione utile prima dell'esaurimento del fondo viene assegnato l'importo residuo disponibile. Ove in tale ultima posizione utile siano collocati più progetti a pari punti si procederà a ripartire la somma residua in base al valore delle spese ammissibili di ciascuno dei progetti a pari merito.

Ove il fondo disponibile non si esaurisca con il finanziamento di tutti i progetti con almeno 60 punti la somma residua verrà ripartita ai progetti con punteggio tra 40 e 59, assegnando un contributo del 50% (o il minor contributo richiesto dal proponente).

Al progetto collocato nell'ultima posizione utile prima dell'esaurimento del fondo viene assegnato l'importo residuo disponibile. Ove in tale ultima posizione utile siano collocati più progetti a pari punti si procederà a ripartire la somma residua in base al valore delle spese ammissibili di ciascuno dei progetti a pari merito.

Il contributo massimo per progetto non può comunque superare l'importo di € 60.000,00.

Non verrà in ogni caso assegnato alcun contributo ai progetti con meno di 40 punti.

CUMULO DEGLI INCENTIVI

Gli aiuti di cui al presente regolamento sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

- a) con altri aiuti in regime *de minimis*;
- b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione,

a condizione che la possibilità di cumulo sia ammessa anche dalle norme che regolano gli altri incentivi da cumulare e nei limiti previsti da ciascuna. In ogni caso la somma degli incentivi cumulati non potrà superare il costo sostenuto.

Per la definizione del regime applicabile si terrà conto dei beneficiari finali delle iniziative sostenute dalla Camera e pertanto:

1. ove l'iniziativa si rivolga ad una generalità ampia di imprese e in capo a queste non possa essere ricondotto un vantaggio economicamente apprezzabile, l'iniziativa si considera a carattere diffuso e il contributo camerale non avrà rilevanza ai fini della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;
2. ove dell'iniziativa benefici una platea determinata di imprese ed il contributo pro quota possa essere ritenuto economicamente apprezzabile, indicativamente superiore a € 500,00, l'aiuto indiretto ai beneficiari finali farà riferimento al regime *de minimis* (Reg. UE 2024/3118 del 10/12/2024 per le imprese di produzione agricola primaria, Reg. UE

2023/2831 del 13/12/2023 per le imprese degli altri settori) e verrà inserito nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Le imprese beneficiarie finali del progetto dovranno comunque essere in regola con il diritto annuale dovuto alla Camera di commercio di Bologna. In caso di impresa che abbia superato il plafond de minimis o in caso di mancata completa regolarizzazione del diritto annuale verrà applicata la riduzione quota parte del contributo erogabile al soggetto attuatore;

3. ove l'iniziativa produca un vantaggio economico diretto, anche in termini di maggiore visibilità, per il soggetto attuatore che percepisce il contributo si procederà ad imputare il contributo in regime de minimis (Reg. UE 2023/2831 del 13/12/2023) a tale soggetto.

REGIMI DI AIUTO (nei soli casi 2 e 3 di cui al presente articolo)

I contributi alle imprese appartenenti a tutti i settori economici, esclusi quelli della produzione agricola primaria, della pesca e dell'acquacoltura, verranno assegnati ai sensi del Regolamento UE N. 2023/2831.

I contributi alle imprese appartenenti al settore della produzione primaria in agricoltura verranno assegnati ai sensi del Regolamento UE N. 1408/2013.

Questo comporta che un'impresa unica non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a quello indicato nella seguente tabella con riferimento al settore economico in cui opera l'impresa richiedente, considerando il triennio precedente, inteso come 3 periodi di 365 giorni; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo.

Denominazione regime di aiuto	Settore cui si applica	Massimale aiuti ricevibili complessivamente nei tre anni precedenti
De minimis "generale" (Regolamento UE N. 2023/2831)	Tutti i settori economici (esclusi settori produzione agricola primaria, pesca e acquacoltura)	€ 300.000,00
De minimis settore agricolo (Regolamento UE n. 1408/2013), modificato dal 16/12/2024 dal Regolamento (UE) 2024/3118	Produzione primaria agricola (coltivazione fondo e allevamento bestiame)	€ 50.000,00

Ove sommando l'aiuto spettante ai sensi del presente regolamento agli altri aiuti "de minimis" già ottenuti nei tre anni precedenti si superi il massimale sopra indicato sarà possibile procedere all'assegnazione del contributo solo per la quota utile a raggiungere il massimale.

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, la Camera di Commercio effettuerà la verifica del rispetto dei massimali de minimis nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA). Si raccomanda pertanto di verificare presso il Registro i contributi ottenuti dall'impresa "unica" (concessi, anche se non ancora effettivamente percepiti) nei tre anni precedenti la domanda accedendo al sito del Registro Nazionale Aiuti (RNA)

Conclusa la verifica sugli aiuti ricevuti, la Camera di commercio provvederà a concedere il contributo con apposito atto, registrandolo allo stesso tempo sul Registro Nazionale Aiuti.

CUP

L'articolo 5 del decreto legge 24 febbraio 2023, n.13, convertito con legge 21 aprile 2023 n.41, al comma 6 dispone, a pena di inammissibilità delle spese, che - a decorrere dal 1°giugno 2023 — “le fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche devono riportare il Codice unico di progetto (CUP), codice obbligatorio per tutti i progetti d’investimento pubblico, riportato nell’atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell’incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso”. L’obbligo di riportare il CUP nelle fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell’ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all’atto di concessione.

Regolarizzazione del CUP nelle fatture elettroniche

A partire dal 27/01/2026, con il Provvedimento n. 563301/2025, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, un servizio web dedicato all’integrazione del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche relative all’acquisto di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive.

Il servizio riguarda le fatture elettroniche con data di operazione successiva al 31 maggio 2023, in linea con l’obbligo di indicare il CUP previsto dall’art. 5, comma 6, del D.L. n. 13/2023. Il servizio può essere utilizzato per:

- l’inserimento del CUP in fatture già trasmesse al Sistema di Interscambio che non riportano il codice;
- la correzione del CUP errato;
- la consultazione dell’elenco dei CUP già presenti nelle fatture ricevute o integrati tramite il servizio web.

Nella Guida operativa pubblicata dall’Agenzia delle Entrate viene indicato:

Il servizio web consente di integrare il CUP nelle fatture elettroniche che riportano una data operazione successiva al 31 maggio 2023 ed è disponibile nell’area dedicata alla consultazione delle “Fatture elettroniche ed altri dati IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi” al link “Integrazione CUP” nel box “Comunicazioni”.

Il servizio può essere utilizzato dal cessionario/committente, ovvero da un suo intermediario con delega al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

Le fatture da integrare possono essere ricercate attraverso l’identificativo Sdl e la ricerca viene effettuata tra tutte le fatture emesse a partire dal 1° giugno 2023 e non rifiutate per le quali l’utenza di lavoro figura come cessionario/committente.

Cliccando sul link presente nella colonna “Azioni” è possibile consultare i codici CUP già associati alla fattura.

La regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata da parte dell’impresa beneficiaria entro la data indicata nella nota con cui la Camera di commercio di Bologna comunica l’associazione del CUP al contributo assegnato.

Regolarizzazione del CUP nelle fatture estere

In tutti i casi in cui il fornitore dei servizi sia un soggetto estero, la fattura potrà essere regolarizzata mediante l’apposizione del CUP sull’originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, nonché nell’oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl) entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura estera (D.Lgs. n. 127/2015, art. 1, comma 3bis, lett. b) se applicabile e se previsto dalla normativa in relazione alla tipologia di

acquisto.

In alternativa, il CUP può essere indicato all'interno della causale della quietanza di pagamento (contabile bonifico ecc.) ove il pagamento avvenga dopo che il CUP è già stato comunicato all'impresa.

Regolarizzazione del CUP nelle fatture su documento informatico emesse da soggetti non tenuti alla fatturazione elettronica

Per i soggetti non tenuti alla fatturazione elettronica sarà possibile trasmettere la fattura/nota di addebito in formato pdf, sulle quali si chiede venga apposto il Codice Unico di Progetto (CUP) risultante dall'atto di concessione.

In tutti i casi in cui la fattura sia stata emessa antecedentemente alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta concessione del contributo, o nei casi in cui il CUP non fosse presente, è possibile inserire manualmente e in modo indelebile tale dicitura sulla stampa cartacea della fattura, che l'impresa dovrà conservare agli atti.

In alternativa, il CUP può essere indicato all'interno della causale della quietanza di pagamento (contabile bonifico ecc.) ove il pagamento avvenga dopo che il CUP è già stato comunicato all'impresa.

Art. 4. Spese ammissibili ed obblighi

Sono ammissibili esclusivamente i progetti che vengono attivati a partire dal **1 gennaio 2026**. Per attivazione si intende il sostenimento del primo costo per la realizzazione del progetto, testimoniato da fattura o altro documento con analoga valenza contabile (nota di addebito ecc.).

Sono ammissibili a contributo le spese che siano strettamente inerenti alla realizzazione delle iniziative, già sostenute tra il **1 gennaio 2026** e la data di invio della domanda, o che il soggetto attuatore prevede di sostenere entro il **30 settembre 2027**. I costi saranno considerati al lordo dell'IVA in caso di soggetto attuatore che operi in regime di IVA indetraibile.

Ai fini della classificazione delle spese per progetti di sostegno alla competitività delle imprese e del territorio si fa riferimento alle seguenti definizioni:

Spese ammissibili: spese sulle quali viene riconosciuto e calcolato il contributo della Camera di Commercio

Spese non ammissibili (ma inerenti il progetto promozionale): non danno luogo a nessun contributo camerale. A livello operativo, se rendicontate, vanno a diminuire le entrate dichiarate dagli enti/organizzazioni.

Spese non inerenti: spese che non sono considerate pertinenti con l'iniziativa finanziata e non hanno alcun peso nella determinazione della somma da erogare.

Si precisa inoltre che:

A. Sono ammissibili le spese relative al funzionamento ordinario dei beneficiari (personale e oneri di carattere generale, quali ad esempio carta e altri materiali di consumo, telefonate, noleggi di attrezzature ecc.), sostenute dal soggetto attuatore e destinate alla realizzazione del progetto, nel limite del 20% degli altri costi ammissibili. Gli importi eccedenti tale limite sono considerati come spese non inerenti. In caso di controllo a campione verrà chiesto di produrre copia dei giustificativi di tali spese.

B. Sono ammissibili i costi per contratti di collaborazione coerenti con la normativa vigente, tirocini, stage e borse di studio a condizione che l'oggetto del contratto sottoscritto riguardi espressamente ed esclusivamente attività previste dal progetto finanziato dalla Camera e che il periodo rendicontato sia congruente con i tempi di realizzazione del progetto. In mancanza di contratto specifico questi costi sono considerati costi di funzionamento e ammessi nel limite del 20% degli altri costi ammissibili di cui al punto a). Gli importi eccedenti tale limite sono considerati come spese non inerenti.

C. Le prestazioni fatturate da soggetti esterni per l'organizzazione generale o consulenza di tutte o alcune delle fasi dei progetti approvati sono ammissibili solo se accompagnate in sede di rendicontazione da contratto stipulato fra il soggetto beneficiario del contributo camerale e chi

fornisce le prestazioni suddette da cui si evinca che queste ultime riguardano espressamente ed esclusivamente attività previste dal progetto finanziato dalla Camera e non prestazioni generiche svolte nell'interesse del soggetto attuatore. E' altresì opportuno che la stessa descrizione in fattura delle prestazioni rese sia sufficientemente dettagliata e chiaramente riconducibile al progetto approvato che gode del contributo camerale. In mancanza di contratto specifico queste spese sono considerate costi di funzionamento e ammesse nel limite del 20% degli altri costi ammissibili di cui al punto a). Gli importi eccedenti tale limite sono considerati come spese non inerenti.

D. I costi di viaggio, soggiorno, ospitalità e ristorazione possono essere ammessi a contributo unicamente se espressamente approvati e autorizzati dalla Commissione esaminatrice preposta con il provvedimento di approvazione del contributo ed in relazione al tipo di iniziativa agevolata. I costi di viaggio, soggiorno, ospitalità e ristorazione, non autorizzati dalla commissione preposta, che vengono rendicontati sono considerati costi di funzionamento e ammessi nel limite del 20% degli altri costi ammissibili di cui al punto a), come sopra specificato. Se le spese di viaggio, soggiorno, ospitalità e ristorazione si riferiscono a fornitori di servizi e personale/amministratori del soggetto attuatore, su richiesta del soggetto istante, la Commissione esaminatrice preposta potrà autorizzarle come ammissibili nel limite massimo di 2 persone.

I costi di viaggio, soggiorno, ospitalità e ristorazione riferiti a fornitori di servizi e personale/amministratori del soggetto attuatore, oltre alle 2 persone, sono considerati spese non ammissibili, che concorrono però alla diminuzione delle entrate.

E. Sono finanziabili i costi per spostamenti, strettamente necessari per la realizzazione delle iniziative ammesse a contributo, effettuati in ambito locale da fornitori, ospiti e beneficiari delle iniziative stesse. Tali costi devono essere riconducibili, da documentazione contabile, a date e luoghi di svolgimento del progetto.

Non sono ritenute inerenti, e quindi non hanno alcun peso nella determinazione del contributo da erogare le seguenti spese:

- spese di rappresentanza;
- **spese per investimento o patrimonializzazione di attrezzature che non esauriscono la loro utilità nell'ambito dell'iniziativa finanziata;**
- irap (imposta regionale attività produttive) sui collaboratori.

Non sono considerate inerenti le spese addebitate da:

- amministratori, sindaci e dipendenti del soggetto attuatore (salva la quota del 20% indicata alla lettera A del presente articolo);
- imprese o altri soggetti giuridici o dai relativi amministratori, sindaci e dipendenti di cui il soggetto attuatore risulti partecipato o partecipante per almeno il 30% di capitale in modo diretto o tramite altra società;
- imprese o altri soggetti giuridici o dai relativi amministratori, sindaci e dipendenti, che risultino essere partecipati in maniera diretta o indiretta per almeno il 30% dai medesimi soggetti che partecipano il soggetto attuatore;
- imprese o altri soggetti giuridici che abbiano in comune uno o più amministratori con il soggetto attuatore, nel caso in cui le spese addebitate da tali soggetti costituiscano oltre il 30% delle spese rendicontate.

Tutte le entrate e tutte le uscite dei progetti finanziati dovranno fare capo al soggetto attuatore previsto nel progetto.

In sede di approvazione del progetto la Commissione preposta, valuterà se autorizzare che l'iniziativa preveda, per le sue particolari caratteristiche, entrate percepite da soggetti terzi che intervengono nell'organizzazione del progetto, a condizione che il soggetto attuatore dichiari questo aspetto in sede di richiesta di contributo.

Il soggetto attuatore dovrà richiedere al soggetto terzo apposito rendiconto delle entrate ed uscite specificatamente riferibili all'iniziativa. Tale prospetto dovrà essere esibito alla CCIAA in caso di controlli.

Il soggetto attuatore in sede di rendicontazione dovrà produrre copia del contratto stipulato con il soggetto terzo ed indicare oltre alle proprie entrate, anche quelle incassate dal soggetto terzo al netto di eventuali costi sostenuti. Di tali entrate la CCIAA terrà conto nel determinare l'entità del contributo spettante in base ai criteri del successivo art. 6.

Le entrate destinate in beneficenza possono essere considerate solo se viene richiesta autorizzazione a tale destinazione al momento della presentazione del progetto e viene dimostrato l'avvenuto versamento in sede di rendicontazione.

I progetti cui viene assegnato un contributo non possono essere sostituiti con iniziative diverse.

Per essere ammissibili, in ogni caso, le spese devono risultare:

- a. pertinenti e imputabili all'operazione ammessa alle agevolazioni;
- b. tracciabili ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione; la documentazione di spesa deve, tra l'altro, riportare l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, ovvero, nei casi ammessi, diversi idonei identificativi, ai sensi dell'articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n.41. Sono fatte salve le particolari disposizioni per il caso di opzioni semplificate dei costi, di cui all'articolo 15, comma 8;
- c. contabilizzate conformemente alle previsioni di legge applicabili.

Le modalità ammesse per l'effettuazione dei pagamenti sono bonifico bancario, ricevuta bancaria di cui risulti la movimentazione in estratto conto bancario, pagamento con carta di credito dell'impresa richiedente di cui risulti l'addebito in conto corrente e ricevuta di conto corrente postale. In caso di bonifico deve essere documentata l'avvenuta esecuzione con ricevuta di presa in carico della banca completa di codice CRO/TRN, in alternativa: comunicazione della banca di eseguita transazione o copia dell'estratto conto in cui siano leggibili la riga di interesse, sia il nominativo dell'intestatario del conto. Non è sufficiente la sola disposizione di pagamento inoltrata alla banca senza conferma di presa in carico o di avvenuta esecuzione. Non è ammissibile alcun tipo di compensazione come modalità di pagamento. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Art. 5. Criteri di esclusione

Non sono ammissibili i progetti che prevedano spese ammissibili inferiori ad € 30.000.

Un soggetto attuatore non può presentare più di 2 progetti a valere sul presente bando, dal terzo in poi i progetti non verranno presi in considerazione e a tal fine si farà riferimento all'ordine cronologico di ricezione delle domande di contributo.

Art. 6. Modalità di presentazione delle domande

La domanda di contributo deve essere presentata dal soggetto che realizzerà il progetto, sosterrà le relative spese, presenterà la rendicontazione e a cui verrà erogato il contributo.

Le domande di contributo, sulla base della modulistica predisposta dall'ufficio competente, dovranno essere inviate esclusivamente **dalle ore 10.00 del 4 febbraio 2026, fino alle ore 13 del 13 marzo 2026**, in modalità telematica, con firma digitale del Titolare/Legale rappresentante del soggetto attuatore, attraverso lo specifico sportello on line all'interno della piattaforma Restart di Infocamere, all'indirizzo <https://restart.infocamere.it/>.

Sul sito internet camerale www.bo.camcom.gov.it saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande e sarà resa disponibile la modulistica, in particolare il "modulo delle dichiarazioni sostitutive" da allegare alla domanda.

Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di contributo.

La presentazione della domanda richiede la predisposizione e l'invio della seguente documentazione, a pena di esclusione:

1. modello di richiesta contributo scaricato da Restart al termine della compilazione;
2. modulo delle dichiarazioni sostitutive, riportante le informazioni sul progetto, sui costi sostenuti ed i relativi pagamenti, nonché sui costi ammissibili che si intende sostenere entro i termini previsti per la rendicontazione. **Nel modulo delle dichiarazioni sostitutive andranno riportate tutte le informazioni richieste per identificare il progetto e consentire la valutazione da parte della Commissione;**
3. **relazione illustrativa del progetto;**
4. **ogni ulteriore documentazione ritenuta utile per illustrare le iniziative previste.**

Tutti i documenti sopra elencati devono essere firmati digitalmente dal Titolare/Legale rappresentante del soggetto attuatore richiedente.

I documenti non possono essere firmati da altri soggetti.

La mancata allegazione dei documenti di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo, firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante **del soggetto attuatore**, comporta l'irricevibilità dell'istanza e **non ne è consentita la regolarizzazione in seguito**, rappresentandone questi gli elementi costitutivi ed essenziali, la cui assenza comporta l'inesistenza sostanziale della domanda di contributo.

Le domande di contributo in cui il modulo di richiesta ed il modulo dichiarazioni sostitutive risultino firmati digitalmente da soggetto diverso dal titolare/legale rappresentante **del soggetto attuatore** sono considerate irricevibili e non verrà attivato l'esame di merito dell'istanza. **La firma da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante del soggetto attuatore richiedente non è regolarizzabile in seguito e quindi eventuali invii successivi degli elementi mancanti non potranno essere presi in considerazione.**

Art. 7. Procedura di valutazione ed ammissione al contributo

L'Ufficio, previa verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande presentate e della completezza della documentazione allegata alla domanda, sottoporrà le istanze alla valutazione di merito della Commissione nominata dalla Giunta camerale.

La Commissione formulerà e approverà una graduatoria sulla base dei criteri di valutazione sotto riportati. La graduatoria sarà comunicata alla Giunta camerale per presa d'atto.

Criteri di selezione dei progetti		Punteggio attribuibile
1	Progetti e azioni rivolte alle imprese operanti nell'area metropolitana di Bologna che insistono sulle seguenti tematiche: <ul style="list-style-type: none">• Transizione digitale, digitalizzazione delle imprese, intelligenza artificiale, focus sullo sviluppo delle competenze digitali a supporto delle PMI, cybersicurezza• Transizione ecologica, iniziative a sostegno dello sviluppo sostenibile, ESG• Competitività delle imprese. Accesso delle PMI agli strumenti della finanza• Formazione lavoro, servizi di orientamento al lavoro e alle professioni, formazione d'impresa• Sostegno alle politiche di genere/pari opportunità nelle imprese• Preparazione delle PMI per affrontare i mercati internazionali. Promozione export e internazionalizzazione intelligente• Turismo, promozione turistica e culturale integrata e di qualità.	20
2	Iniziative e progetti per il rilancio della competitività delle imprese e del territorio con rilevante impatto qualitativo e quantitativo sul tessuto economico locale	Da 0 a 40

3	Progetti con capacità di affermare una forte valenza identitaria del territorio o progetti con evidenti elementi innovativi per il settore/ambito di riferimento	Da 0 a 25
4	Iniziative e progetti realizzati dal soggetto attuatore in sinergia con altri attori (enti, università, associazioni di rappresentanza economica ecc..) che siano in grado di conferire valore aggiunto alla realizzazione delle azioni previste	Da 0 a 15

Nella graduazione dei punteggi sopra previsti un valore più elevato dovrà essere attribuito ai progetti e alle iniziative con impatto trasversale su più settori economici.

Il punteggio complessivo assegnato a ciascun progetto sarà compreso tra 0 e 100. Per l'assegnazione del contributo il progetto dovrà comunque aver ottenuto un punteggio minimo di 40 punti.

Durante l'attività istruttoria si procederà alla verifica dell'ammissibilità della domanda e delle singole spese, nonché della sussistenza dei requisiti previsti dal bando.

L'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale il soggetto attuatore elegge domicilio per la richiesta di contributo rappresenta un elemento fondamentale affinché anche tutte le comunicazioni successive all'invio possano essere gestite con modalità telematica. In caso di mancata indicazione di un indirizzo di PEC l'istanza viene considerata inammissibile.

Nel corso dell'istruttoria la Camera di Commercio di Bologna potrà richiedere l'integrazione documentale, nonché precisazioni e chiarimenti inerenti alla documentazione prodotta. Tale documentazione dovrà essere inviata entro il termine indicato nella richiesta.

La graduatoria di ammissione a contributo verrà approvata dalla Commissione di valutazione entro 90 giorni dalla data di chiusura del bando e verrà pubblicata in corrispondenza dell'apposita voce "*Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici*" della sezione "*Amministrazione Trasparente*" raggiungibile dalla home page del sito www.bo.camcom.gov.it

L'ammissione o esclusione dal contributo verrà comunque comunicata individualmente ad ogni soggetto attuatore richiedente a mezzo pec, all'indirizzo indicato nel modulo dichiarazioni sostitutive ed eletto a domicilio digitale presso il quale ricevere ogni comunicazione inerente alla richiesta di contributo e le successive fasi del procedimento.

Art. 8. Rendicontazione delle attività e delle spese

L'erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dei precedenti artt. 2, 3, 4 e 5, ed avverrà solo dopo l'esito positivo dei controlli sulla rendicontazione inviata da parte del soggetto attuatore, mediante pratica telematica analoga alla richiesta di contributo. Sul sito internet camerale www.bo.camcom.gov.it nella sezione "Contributi della Camera di Commercio", saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

Alla rendicontazione, che dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 29 ottobre 2027 tramite la piattaforma Restart di Infocamere, indirizzo <https://restart.infocamere.it/>, dovrà essere allegata la seguente documentazione, in formato file pdf, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante del soggetto attuatore:

- modello di presentazione rendicontazione scaricato da Restart al termine della compilazione;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà compilata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall'ufficio competente e disponibile sul sito www.bo.camcom.gov.it., nella pagina dedicata al contributo. Nel modulo andranno riportate le spese sostenute, la

- modalità e la data di pagamento delle stesse;
- le fatture elettroniche, emesse e ricevute entro il termine indicato per l'invio della rendicontazione (tracciato .xml), nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 3 per quanto riguarda l'inserimento corretto del CUP in fattura o nella causale della quietanza di pagamento;
 - copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., bonifico, carta di credito, ecc.). Non sono ammissibili pagamenti con assegno bancario. In caso di bonifico deve essere documentata l'avvenuta esecuzione con ricevuta di presa in carico della banca completa di codice CRO o TRN, in alternativa dovrà essere allegata la comunicazione della banca di avvenuta esecuzione della transazione o copia dell'estratto conto in cui siano leggibili la riga di interesse ed il nominativo dell'intestatario del conto. Non è sufficiente la sola disposizione di pagamento inoltrata alla banca senza conferma di presa in carico o di avvenuta esecuzione;
 - relazione riepilogativa finale delle spese sostenute/intervento effettuato;
 - dossier fotografico relativo alle spese sostenute/interventi effettuati, materiale realizzato sull'iniziativa che riporta il logo della Camera di Commercio;
 - qualora il contributo si configuri come aiuto indiretto, il file pdf delle dichiarazioni de minimis delle imprese coinvolte nel progetto corredate da copie fronte retro dei documenti di identità dei legali rappresentanti firmatari delle dichiarazioni;
 - qualora fra i costi sostenuti siano presenti oneri per contratti di collaborazione coerenti con la normativa vigente, tirocini, stage e borse di studio il file pdf dei contratti stipulati fra il soggetto beneficiario del contributo camerale e chi fornisce le prestazioni suddette, da cui si evinca che queste ultime riguardano espressamente ed esclusivamente attività previste dal progetto finanziato dalla Camera e che il periodo rendicontato sia congruente con i tempi di realizzazione del progetto;
 - qualora fra i costi sostenuti siano presenti oneri per l'organizzazione generale o consulenza di tutte o alcune delle fasi del progetto il file pdf dei contratti stipulati fra il soggetto beneficiario del contributo camerale e chi fornisce le prestazioni suddette, da cui si evinca che queste ultime riguardano espressamente ed esclusivamente attività previste dal progetto finanziato dalla Camera e non prestazioni generiche svolte nell'interesse del soggetto attuatore.

Tutti i documenti sopra elencati dovranno essere firmati digitalmente dal Titolare/Legale rappresentante del soggetto attuatore richiedente. Il mancato invio della rendicontazione entro il termine indicato comporterà la decadenza dal contributo riconosciuto ai sensi art. 10, comma 4. In fase di rendicontazione la Camera di Commercio di Bologna potrà richiedere l'integrazione documentale nonché precisazioni e chiarimenti inerenti alla documentazione prodotta. Tale documentazione dovrà essere inviata entro il termine indicato nella richiesta.

Ove applicabile, i contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

Per le modalità ammesse per l'effettuazione dei pagamenti si rinvia all'art. 4, ultimo paragrafo.

Il sostegno camerale andrà indicato mediante apposizione del logo camerale e della dicitura "con il contributo della Camera di Commercio di Bologna" su tutti i documenti realizzati nel corso del progetto (studi, brochure, guide, fascicoli ecc.), sui materiali promozionali realizzati per la diffusione dell'iniziativa (inviti, manifesti, locandine, siti internet, app ecc.). In assenza di tali forme di pubblicizzazione non si procederà all'erogazione del contributo camerale.

Art. 9. Esame della documentazione di spesa e liquidazione del contributo

Gli uffici camerali competenti provvedono all'esame della documentazione di spesa prodotta in

sede di rendicontazione e, in presenza di tutti i requisiti regolamentari, provvederanno alla liquidazione del contributo, in base ai criteri sopra esposti.

In sede di analisi della rendicontazione le entrate verranno considerate per l'importo pari alla differenza tra le entrate totali dichiarate, comprese quelle eventuali incassate da soggetti terzi al netto dei costi (di cui all'art. 4), e i costi rendicontati non ammissibili in base alla regolamentazione camerale. I costi non inerenti non saranno considerati neppure come coperti da altre entrate. I costi ammissibili e quelli non ammissibili (ma inerenti al progetto approvato) saranno quindi valutati, seppur con diverso peso, mentre quelli non inerenti non avranno alcuna rilevanza nella determinazione dei contributi da liquidare.

Ai fini dell'erogazione del contributo pieno assegnato, l'ammontare delle spese minime da rendicontare dovrà essere almeno pari all'importo indicato nella graduatoria di assegnazione. In nessun caso potrà essere erogato un importo superiore a quello assegnato; viceversa, a fronte di una rendicontazione per costi ammissibili inferiori all'importo indicato nella graduatoria di assegnazione, l'importo del contributo erogabile verrà proporzionalmente ridotto.

Non verranno erogati i contributi per i progetti per i quali sono stati sostenuti costi ammissibili inferiori a € 30.000,00 in coerenza con l'articolo 5 del bando che prevede l'esclusione dei progetti con costi inferiori a tale somma.

Il contributo camerale non potrà in ogni caso concorrere a determinare, congiuntamente con gli altri introiti percepiti dal soggetto attuatore, entrate superiori alla spesa totale ammissibile.

La CCIAA effettuerà controlli a campione ai sensi del DPR 445/2000 per verificare l'esistenza e il contenuto dei documenti autocertificati e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalle imprese e procederà ad accertare che non vi siano motivi ostativi ai fini antimafia e a verificare la regolarità contributiva mediante richiesta del Documento unico di Regolarità (DURC).

La CCIAA potrà effettuare verifiche presso i luoghi di realizzazione degli interventi. Qualora in esito alle verifiche effettuate emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il soggetto beneficiario decade immediatamente dall'agevolazione ottenuta.

Art. 10. Decadenza e revoca del contributo

1. La Camera, come previsto dall'art. 18 del Codice degli incentivi, può, in ogni fase del procedimento, effettuare controlli e ispezioni anche in loco sulle operazioni agevolate al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni, nonché lo stato di attuazione delle operazioni finanziate.
2. Dopo l'ammissione a contributo, in caso di accertamento di una delle cause elencate all'art. 17 del Codice degli Incentivi (mancato possesso requisiti al momento della domanda, perdita in itinere dei requisiti previsti dal bando ecc.) si provvederà ad attivare la relativa procedura di revoca.
3. Nel caso vengano rilevate dichiarazioni mendaci verranno valutati gli estremi per procedere ad apposita segnalazione all'Autorità Giudiziaria.
4. Il soggetto beneficiario decade dal diritto di ricevere il contributo assegnato, senza necessità di un provvedimento camerale che lo accerti, in caso di:
 - mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione secondo le modalità e i termini di cui al precedente art. 8;
 - rinuncia presentata dal soggetto beneficiario.
5. Il contributo sarà revocato, comportando altresì la restituzione delle somme eventualmente già erogate, nei seguenti casi:
 - difforme realizzazione del programma di spesa rispetto alla domanda presentata dal soggetto beneficiario;
 - mancato rispetto degli obblighi del soggetto beneficiario previsti al precedente art. 4;
 - rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 9, per cause imputabili al beneficiario.

In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Art. 11. Altre disposizioni applicabili

Per tutto quanto non regolamentato dal presente articolato si fa riferimento al regolamento camerale di cui alla delibera del Consiglio camerale n. 18 approvata nella seduta del 30/10/2025, che detta criteri a carattere generale per l'assegnazione di contributi e altri vantaggi economici.

Il presente bando è altresì soggetto alle ulteriori norme previste dal D. Lgs. n. 184 del 27 novembre 2025 (Codice degli Incentivi), ove applicabili in base alle caratteristiche del bando, anche se non espressamente richiamate nel presente testo.

Art. 12. Valutazione degli incentivi

Gli incentivi di cui al presente bando sono valutati al termine della fase di concessione in base ai seguenti parametri:

- Importo totale assegnato in rapporto al fondo disponibile
- N. soggetti ammessi a contributo

Gli incentivi di cui al presente bando sono valutati al termine della fase di erogazione in base ai seguenti parametri:

- N. soggetti che hanno rendicontato le spese rispetto al n. soggetti ammessi a contributo
- Importo totale erogato rispetto al totale concesso.

La Camera di commercio di Bologna terrà conto dei dati emersi dalla valutazione degli incentivi per la programmazione degli incentivi nelle annualità successive, anche in relazione agli obiettivi strategici fissati dall'Ente.

Art. 13. Norme per la tutela della privacy

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio intende informare sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.

2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:

- le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
- l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei contributi.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal presente bando con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la

concessione del contributo richiesto.

4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

6. **Diritti degli interessati:** agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:

a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
- riceverne comunicazione intelligibile;
- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;

b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta promozione@bo.camcom.it con idonea comunicazione;

c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

7. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Bologna con sede legale in Piazza delle Mercanzia, 4 P.I. 03030620375 e C.F. 80013970373, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile all'indirizzo: dpcameracommerciobologna@baldianpartners.it

IL SEGRETARIO GENERALE
Giada Grandi

IL PRESIDENTE
Valerio Veronesi